# "COMMISSIONE INTERCULTURA" a.s. 2013-2014

# LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La Commissione Intercultura durante l'anno scolastico in corso si è occupata della VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.

La presente relazione costituisce la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione e fornisce linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri.

La relazione è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- 1. la NORMATIVA: riferimenti
- 2. le LINEE ORIENTATIVE
- 3. la NORMATIVA: testi integrali degli articoli citati nella sez. 1

Allegato: "La valutazione degli alunni stranieri neo-arrivati", di E. G. Bettinelli

# 1. La NORMATIVA: riferimenti

La normativa a cui fare riferimento in materia di valutazione e concernente, più in generale, gli alunni immigrati è la seguente:

- DPR n. 722/1982 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti
- DL n. 297/1994 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- Legge n. 40/1998 Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- DPR n. 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DL n. 286/1998
- CM n. 24/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
   Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri
- DPR n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione.

A giudizio della Commissione si può fare, inoltre, riferimento alla seguente normativa:

• DPR n. 275/1999 — Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59/1999.

# 2. Le LINEE ORIENTATIVE

La Commissione propone agli insegnanti delle diverse scuole dell'Istituto, in relazione alla valutazione dei bambini stranieri, le linee orientative di seguito riportate. Si auspica che tali linee consentiranno di affrontare i problemi che in fase di valutazione degli apprendimenti un alunno straniero, in particolare neo-arrivato, pone alla scuola che lo accoglie.

Per la definizione delle linee orientative si fa riferimento soprattutto alla CM 24/2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri".

❖ La Commissione rileva innanzitutto che, strettamente connessa alla valutazione, si pone ovviamente la definizione dei programmi d'insegnamento. In relazione a ciò è per la Commissione importante sottolineare che è previsto il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento per gli alunni stranieri, in base all'art. 45 del DPR 394/1999.

L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un **Piano Educativo Personalizzato** (di seguito PEP) che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno. La durata dell'adozione del PEP è personale, varia in base ai progressi del bambino, tuttavia in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PEP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Adattare i programmi d'insegnamento prevede:

- → la possibile e temporanea **OMISSIONE** dell'insegnamento di una o più discipline
- → l'ESSENZIALITÀ dei contenuti curricolari
- → la **SOSTITUZIONE** di discipline con altre attività, per esempio di tipo laboratoriale
- → l'INTEGRAZIONE o ESPANSIONE di contenuti appresi in L1.
- Quando si valuta un alunno straniero è importante conoscere e considerare, se possibile:
- → la storia scolastica precedente
- → gli esiti raggiunti
- → le caratteristiche delle scuole frequentate
- → le abilità e le competenze essenziali acquisite.

# Occorre tenere conto dei seguenti elementi:

- → la situazione in ingresso relativa all'uso e alla conoscenza della lingua italiana
- → i tempi d'apprendimento dell'italiano come L2.

È opportuno privilegiare, come sottolineato dalla CM 24/2006, una **valutazione formativa** rispetto a quella certificativa.

Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione:

- → il percorso dell'alunno
- → i passi realizzati
- → gli obiettivi possibili
- → la motivazione
- → la partecipazione
- → l'impegno
- → la progressione e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

#### VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE

Per il bambino straniero di recente immigrazione che ha una conoscenza della lingua italiana più o meno limitata, il team di docenti al momento della valutazione del 1<sup>^</sup> quadrimestre deve operare sulla base delle scelte didattiche effettuate in rapporto alla situazione di partenza dell'alunno (data di arrivo, Paese di provenienza, livelli di competenze...).

Nel caso in cui per il bambino sia stata predisposta una programmazione personalizzata e si prenda in considerazione la possibilità di non valutarlo in sede di primo scrutinio, è opportuno esprimere comunque una valutazione almeno in quelle discipline per le quali le difficoltà linguistiche di prima alfabetizzazione non condizionino l'apprendimento e la relativa valutazione.

Segue una tabella-guida per la valutazione, da utilizzare in base all'inserimento e al percorso didattico.

# **ALUNNI INSERITI A SETTEMBRE**

Con programmazione comune alla classe	Valutazione non differenziata e quindi espressa.	
<u>Con programmazione</u> personalizzata (PEP)	1. Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PEP. Sul documento di valutazione si riporta: La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.	2. Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Sul documento di valutazione si riporta: La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.

#### ALUNNI INSERITI IN CORSO D'ANNO

ALUNNI INSERITI IN CORSO D'ANNO				
Con programmazione comune alla classe	Valutazione non differenziata ed espressa in quanto esistono elementi per operare in tal senso.	2. Valutazione non differenziata ma non espressa in alcune discipline, in quanto mancano elementi per operare in tal senso. Sul documento di valutazione si riporta:  Non valutato in quanto alunno straniero inserito in data		
<u>Con programmazione</u> <u>personalizzata (PEP)</u>	1. Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PEP se esistono elementi di valutazione. Sul documento di valutazione si riporta: La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno, inserito in data, si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.	2. Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa. Sul documento di valutazione si riporta: La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno, inserito in data, si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.		

# VALUTAZIONE DI FINE ANNO

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere formulata.

Segue una tabella-guida per la valutazione, che riguarda il secondo quadrimestre.

# **ALUNNI INSERITI A SETTEMBRE**

Con programmazione comune alla classe	Valutazione non differenziata e quindi espressa.	L'alunno è ammesso alla classe successiva se ha raggiunto gli obiettivi previsti.
<u>Con programmazione</u> <u>personalizzata (PEP)</u>	Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PEP. Sul documento di valutazione si riporta: La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.	L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel PEP e ai progressi compiuti.  Deve essere valutato in tutte le discipline.

# **ALUNNI INSERITI IN CORSO D'ANNO**

Con programmazione comune alla classe	Valutazione non differenziata ed espressa in quanto esistono elementi per operare in tal senso.	L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi della programmazione di classe.
<u>Con programmazione</u> <u>personalizzata (PEP)</u>	Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PEP. Sul documento di valutazione si riporta: La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno, inserito in data, si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.	L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel PEP e ai progressi compiuti.

# 3. La NORMATIVA: testi integrali degli articoli citati nella sez. 1

#### • DPR n. 722/1982

Art. 2 – Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente art. 1 la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze.

#### • DL n. 297/1994

- Art. 7 p. 2 n) Il Collegio dei docenti nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116. Art. 115 Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
- p. 5 Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:
- a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze.

#### • Legge n. 40/1998

- Art. 36 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
- p. 1 I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

#### • DPR n. 394/1999

- Art. 45 p. 1 I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
- Art. 45 p. 4 Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

# • CM n. 24/2006 – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

II parte – Indicazioni operative

p. 8 La valutazione – La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4.8.1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento

dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394/1999 che così recita: "il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

#### • CM n. 24/2006 - Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri

II parte – Indicazioni operative

- p. 4 La valutazione I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n. 122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:
- diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei Docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27. 12.2012.

Nella sua accezione formativa la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27.12. 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22.11.2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri Paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

p. 4.1 Gli esami – La normativa di esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

#### • DPR n. 122/2009

Art. 1 – Finalità e caratteri della valutazione

- p. 2 La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249, e successive modificazioni.
- p. 3 La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione", adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
- p. 5 Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
- p. 9 I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

#### • DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013

Alunni con cittadinanza non italiana – In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella CM n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto, ma non solo, di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

In definitiva, la personalizzazione non è mera questione procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell'offerta formativa rispetto alle tematiche dell'inclusione e del riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di "individuare" soluzioni adeguate ai diversi problemi.

#### • DPR n. 275/1999

Art. 4 – 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita

educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

- 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
  - a. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  - b. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
  - c. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
  - e. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

# **FONTI CONSULTATE:**

- > normativa di cui alle sezioni 1 e 3
- documento "La valutazione degli alunni stranieri neo-arrivati", di E. G. Bettinelli (all.)
- indicazioni per la valutazione degli alunni stranieri, stese dai seguenti istituti scolastici:
  - IC "Parolari", Zelarino (VE)
  - DD di Marostica (VI)
  - IPC "C. Golgi", Brescia